

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

77.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO LUSSIGNOLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Ulteriori disposizioni nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3113-ter) . . . . .	3	Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (1300) . . . . .	5
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	5, 10, 11, 12
DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	3	DEL DONNO OLINDO . . . . .	11
LUSSIGNOLI FRANCESCO . . . . .	5		
PALOPOLI FULVIO . . . . .	5		

## IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1986

	PAG.		PAG.
DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	11	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
PASTORE ALDO . . . . .	5	Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (2053).	12
RINALDI LUIGI . . . . .	9		
SEPPIA MAURO, <i>Relatore</i> . . . . .	11	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . .	12
TAGLIABUE GIANFRANCO . . . . .	11		

**La seduta comincia alle 10,15.**

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori disposizioni nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali (Approvato dal Senato) (3113-ter).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriori disposizioni nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali », già approvato dal Senato nella seduta del 30 luglio 1985.

Onorevoli colleghi, mi è pervenuta da parte di alcuni gruppi una richiesta informale di una breve sospensione, al fine di prendere visione di nuovi emendamenti. Penso si possa aderire a tale richiesta, anche per procedere più speditamente alla ripresa.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 11,10.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor presidente, in occasione della scorsa seduta avevo annunciato che il Governo si riservava di compiere un approfondimento della materia. Tale approfondimento è stato compiuto. Ritiro, pertanto, l'emendamento 1. 29 e presento un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo 1. 29 si intende ritirato. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo unico, dopo la lettera c), aggiungere i seguenti commi:*

« L'Ufficio di direzione di cui all'articolo 15, comma undicesimo, punto 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è composto dal direttore, dal coordinatore amministrativo, dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale.

Gli incarichi di coordinatore amministrativo e di coordinatore sanitario sono conferiti, con provvedimento motivato, dal comitato di gestione a seguito di selezione per titoli alla quale possono partecipare i dirigenti con anzianità di almeno tre anni nella posizione funzionale apicale nei rispettivi settori tecnico, amministrativo e sanitario.

L'incarico di direttore è conferito a seguito di selezione per avviso pubblico alla quale possono partecipare candidati in possesso da almeno dieci anni del titolo di laurea in medicina e chirurgia o in giurisprudenza o in economia e commercio e che siano in grado di comprovare l'esercizio di specifica attività professionale o di direzione in enti pubblici o privati. Nella fase di prima applicazione della presente legge l'incarico può essere conferito anche a coloro che rivestivano una posizione funzionale apicale nei ruoli del servizio sanitario alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorché privi dei requisiti sopra indicati.

L'incarico è conferito dal comitato di gestione sulla base di una istruttoria compiuta da una commissione composta dal presidente della unità sanitaria locale e da due esperti, che accerta la idoneità dei singoli candidati a rivestire l'incarico.

La Commissione è tenuta a rendere pubblici i titoli dei candidati, i criteri seguiti nella valutazione, e la motivazione conclusiva della selezione.

La Commissione nella valutazione dei titoli dovrà attribuire particolare valore alla certificata partecipazione dei candidati a corsi universitari di specializzazione in discipline amministrative ed organizzative della sanità.

La selezione avviene comparando requisiti documentati comprovanti la capacità ed esperienza dirigenziale, la capacità ed esperienza tecnica e la capacità ed esperienza organizzativa.

La legge regionale detta norme in ordine alle modalità del bando, al quale dovrà essere comunque data la massima pubblicità alla costituzione della Commissione, ed alle modalità di espletamento dei suoi lavori.

Il Comitato di gestione della unità sanitaria locale emette l'avviso pubblico per la nomina del direttore in modo conforme al disposto della legge regionale.

L'incarico di direttore, di coordinatore amministrativo e di coordinatore sanitario dura cinque anni e può essere rinnovato.

Il Comitato di gestione può deliberare, con atto motivato, la revoca anticipata di ciascuno di detti incarichi.

Ai titolari degli incarichi di direttore, di coordinatore amministrativo e di coordinatore sanitario, che devono osservare anche se medici il tempo pieno, è attribuita una indennità economica aggiuntiva stabilita con accordo nazionale.

Per la durata dell'incarico i dirigenti delle unità sanitarie locali sono collocati in aspettativa nel posto di appartenenza, mentre i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici sono collocati fuori ruolo, conservando il trattamento economico e previdenziale attribuito alla qualifica di appartenenza. Il Ministro del tesoro adotta provvedimenti necessari per garantire la continuità dei trattamenti previdenziali di cui sopra.

Il Direttore della unità sanitaria locale assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal comitato di gestione, sovrintendendo all'attività tecnico-gestionale dei di-

versi presidi, servizi e strutture della unità sanitaria locale nel rispetto dei criteri contenuti nei programmi di amministrazione e nelle direttive emanate dal comitato di gestione.

Il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario garantiscono l'efficienza e la unitarietà delle attività delle unità sanitarie locali nei settori di rispettiva competenza.

Spetta al direttore di adottare tutti i provvedimenti non riservati al comitato di gestione ovvero da questo delegati.

In particolare il direttore:

1) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi;

2) adotta gli atti relativi all'amministrazione corrente del personale con la esclusione di quelli inerenti alla costituzione ed alla cessazione del rapporto di impiego;

3) partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione;

4) provvede all'organizzazione del lavoro;

5) provvede alla gestione economico-finanziaria con carattere ordinario secondo le modalità stabilite con legge regionale, con l'esclusione di quegli atti che comportano impegni pluriennali e spese in conto capitale.

L'Ufficio di Direzione:

a) formula le proposte per la gestione delle unità sanitarie locali;

b) coordina l'istruttoria dei progetti di delibera da sottoporre al comitato di gestione;

c) elabora i programmi ed i bilanci pluriennali.

Nell'esercizio delle proprie attività, l'ufficio di Direzione ed i singoli componenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sentono obbligatoriamente i responsabili dei presidi e dei servizi secondo le modalità stabilite con legge regionale.

Sono fatte salve altresì le indennità attualmente previste per i componenti gli organi collegiali.

Il comitato di gestione può chiedere la trasmissione di quegli atti del direttore, dei coordinatori e dell'Ufficio di Direzione per i quali ravvisi fondati motivi di illegittimità, ovvero di inopportunità per contrasto con criteri direttivi vincolanti e programmi formulati dal comitato di gestione, per gli eventuali provvedimenti di annullamento ».

1. 30.

FULVIO PALOPOLI. Signor presidente, prospettandosi l'esigenza di elaborare subemendamenti al nuovo emendamento testé presentato dal Governo, chiedo se sia possibile sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Palopoli. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,55.

PRESIDENTE. In considerazione del fatto che questa mattina il Governo ha presentato l'emendamento 1. 30, ritirando l'1. 29, ritengo sia opportuno consentire a tutti i gruppi politici di riflettere sulla nuova proposta di modifica, per l'eventuale stesura e presentazione di propri emendamenti e subemendamenti. Per tale motivo, anche in considerazione dei tempi tecnici che tale operazione richiederebbe, penso che il seguito della discussione del disegno di legge n. 3113-ter dovrebbe essere rinviato alla seduta di mercoledì della prossima settimana.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Condivido la considerazione testé formulata dal presidente; mi auguro — tuttavia — che da parte di tutti i gruppi vi sia la volontà politica di impegnarsi affinché l'iter del disegno di legge sia concluso entro la prossima settimana.

FULVIO PALOPOLI. Anch'io condivido quanto ha poc'anzi detto il presidente; il

gruppo comunista, d'altra parte, ha reiteratamente sollecitato la conclusione dell'iter legislativo di questo provvedimento di legge. Pertanto, non posso che condividere l'auspicio che in tal senso ha formulato l'onorevole Lussignoli. Desidererei soltanto che eventuali novità verificatesi prima della seduta della prossima settimana ci venissero comunicate da parte del relatore e del Governo, al fine di affrontare con la massima correttezza, da parte di tutti, l'esame della normativa in ispecie.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge n. 3113-ter è pertanto rinviato alla seduta di mercoledì prossimo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FRANCESCO LUSSIGNOLI

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (1300).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele ».

Proseguiamo nella discussione del disegno di legge.

ALDO PASTORE. Signor presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, debbo dire che, in un primo tempo, sono rimasto sorpreso del fatto che questo disegno di legge non portasse, tra le altre,

la firma dell'onorevole Degan, ministro della sanità. In effetti, il provvedimento al nostro esame è stato presentato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Altissimo, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Pandolfi, e con il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, onorevole Forte.

La mia sorpresa nasceva dalla considerazione che la legge n. 753 del 1982 (che il Governo intende modificare) era un provvedimento elaborato e definito dalle Commissioni igiene e sanità delle due Camere in quanto — allora — si era ritenuto che la materia oggetto della legge medesima fosse di primario interesse igienico-sanitario e, quindi, doveva essere discussa ed approvata dalle due Commissioni in sede legislativa.

D'altra parte, il fatto che il disegno di legge n. 1300 venga oggi discusso dalla nostra Commissione in sede legislativa, conferma, a nostro modo di vedere, il prioritario interesse igienico-sanitario dell'intera materia: è ben strano, dunque, che il ministro Degan non abbia sentito il bisogno ed il dovere di apporre la propria firma al provvedimento sottoposto al nostro esame.

Leggendo la relazione introduttiva e l'articolato, mi sono reso perfettamente conto del perché il disegno di legge medesimo era stato presentato dal ministro dell'industria e non già dal ministro della sanità. La ragione è molto semplice: il disegno di legge n. 1300 tutela unicamente gli interessi degli industriali del settore (i cosiddetti fabbricanti del miele), a danno dei consumatori. E non ci si venga, per carità di patria, a raccontare la storia della incompatibilità della legge n. 753 con la normativa comunitaria.

Già all'epoca della sua approvazione abbiamo dimostrato, in accordo ed in comunità di intenti con altre forze politiche, che la legge era perfettamente omogenea ed armonica rispetto alla normativa comunitaria.

Stupisce, per altro, che questo disegno di legge rechi la firma del ministro dell'agricoltura: lo stupore nasce dal fatto

che la normativa in esso contenuta è penalizzante non solo nei confronti dei consumatori, ma anche rispetto alla grande maggioranza dei piccoli e medi produttori rappresentati da singoli coltivatori diretti, da consorzi o da cooperative, nate appositamente per l'allevamento delle api e per la produzione del miele.

Vogliamo vedere, onorevoli colleghi, quali interessi e di quale entità vi sono dietro questo disegno di legge? Li illustro sinteticamente: il consumo di miele, di propoli, di polline e di pappa reale è, nel nostro paese, in progressivo aumento; la produzione nazionale — pur se in notevole sviluppo in questi ultimi anni — è insufficiente rispetto al fabbisogno; il nostro paese è costretto ad una importazione dall'estero pari a 100 mila quintali di miele all'anno, per un importo superiore a 13 miliardi; il prezzo del miele importato (specialmente quello proveniente dal Brasile, dall'Argentina e dal Messico) si aggira attorno alle 2.000-2.500 lire al chilogrammo, mentre il prezzo del miele italiano — e mi riferisco a quello definito come miele vergine integrale — si aggira intorno alle 5.000-5.500 lire al chilogrammo.

In passato, abbiamo cercato di dimostrare perché il miele italiano — in particolare quello vergine integrale — spunti prezzi così elevati rispetto alla concorrenza straniera. Ora, desidero semplicemente ricordare che il miele di importazione (in ispecie quello proveniente dai paesi *extra-comunitari*) viene sottoposto costantemente a trattamenti termici di diversa intensità e durata per impedire i processi fermentativi e per garantire la maggiore durata della commerciabilità del prodotto medesimo. Com'è noto, anche in Italia il miele può essere sottoposto a trattamento termico, ma per il disposto del quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 753, il miele così trattato può essere utilizzato soltanto per uso industriale o in pasticceria.

È bene, altresì, ricordare che se è vero che il trattamento termico impedisce o rallenta la fermentazione del miele — e, quindi, ne consente una maggiore durata ai fini commerciali — in realtà deter-

mina un gravissimo impoverimento delle caratteristiche e delle qualità biologiche del miele.

Come è noto, infatti, la pastorizzazione provoca una inattivazione degli enzimi e la distruzione di tutta una serie di elementi che sono presenti nel miele (quali le inibine, le batteriocidine, fattori antibiotici e fattori antitossici) e che definiscono la nobiltà del miele come alimento.

Quindi il miele vergine integrale è un prodotto profondamente diverso dal miele pastorizzato, perché diverse sono le sue qualità biologiche e terapeutiche. A dimostrazione di questa mia affermazione voglio ricordare che già dal 1978 le autorità sanitarie della California hanno raccomandato di non dare miele ai bambini al di sotto del primo anno di età, perché in essi il miele può provocare il botulismo. Tutto questo perché, mentre sino a pochissimo tempo fa si riteneva che il botulismo derivasse soltanto dall'ingestione, attraverso i cibi, della tossina preformata, è stato dimostrato invece che nei bambini al di sotto del primo anno di età il botulismo può essere determinato da spore del *clostridium botulinum*, contenute nel miele, spore che, nell'intestino del bambino, danno luogo alla formazione del terribile clostridio con conseguente produzione della micidiale tossina botulinica; e che il fatto non sia di modesta entità lo dimostrano le statistiche, secondo le quali negli Stati Uniti si sono verificati, dal 1976 al 1983, ben 395 casi di botulismo in lattanti, di cui 11 con esito letale.

Ora su questo problema di così rilevante interesse scientifico ed igienico-sanitario è doveroso fare assoluta chiarezza per non dare luogo ad interpretazioni equivocate, se non addirittura errate. Occorre allora dire che i casi di botulismo evidenziati negli Stati Uniti nella primissima infanzia sono dovuti all'uso di miele pastorizzato e sono determinati dal fatto che tale tipo di miele non possiede le inibine (distrette dalla pastorizzazione), per cui, in assenza di queste sostanze, si determina, nell'intestino dei bambini, la possibilità della trasformazione delle spore

in germi che, a loro volta, scatenano la malattia. A conferma di questa mia affermazione viene la constatazione che mai si sono verificati casi di botulismo in bambini ai quali sia stato somministrato il miele vergine integrale, proprio perché questo tipo di miele contiene queste sostanze dette inibine (acetilcolina ed acido pantotenico) che impediscono lo sviluppo, oltre che di molti altri batteri e virus, anche delle spore del *clostridium botulinum*.

Ho voluto insistere alquanto, signor presidente, su questo argomento per dimostrare tre concetti e cioè: primo, che vi è una grande differenza qualitativa tra il miele pastorizzato ed il miele vergine integrale (semplicemente filtrato e non sottoposto ad alcun trattamento termico); secondo, che vi è una grande differenza qualitativa tra il miele di importazione (quasi sempre sottoposto a trattamenti termici) ed il miele nazionale (che non è pastorizzato e, qualora lo fosse, deve, per legge, essere utilizzato ad altri scopi); terzo, che è pertanto ampiamente giustificata la differenza di prezzo tra il miele di importazione ed il miele nazionale.

Veniamo dunque al merito del disegno di legge: le proposte in esso contenute sono, signor sottosegretario, truffaldine e mirano unicamente a difendere gli interessi di fabbricanti di miele, rispetto agli interessi dei consumatori e degli apicoltori. Vedo di dimostrare, signor presidente, i motivi di questa mia ultima affermazione.

Incominciamo dalla proposta di abrogazione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3, là dove si afferma che: « Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale ».

A suo tempo questa dizione fu introdotta per definire e valorizzare la produzione regionale e, nel contempo, per dare al consumatore una possibilità di riconoscimento (e quindi di scelta) rispetto ai « mieli di origine diversa » (intendendo, con questa dizione, le miscele di mieli prodotti nei paesi della CEE) ed ai mieli di importazione, provenienti dai paesi

extracomunitari. Questa è una norma-chiave di tutta la legge n. 753 perché dà (o promette di dare) un duro colpo alle frodi ed alle sofisticazioni. Attraverso la proposta di abrogazione (contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge oggi al nostro esame) si vuole consentire, in effetti, ai fabbricanti di importare miele a 2.000 lire al chilogrammo, di miscelarlo con il miele italiano, e di venderlo a 5.000 lire al chilogrammo. Noi legalizzeremo, attraverso la approvazione di questa norma, una doppia truffa: una truffa commerciale ed una truffa sanitaria.

Al limite dell'assurdo appare, poi, la proposta di abrogazione del sesto comma dell'articolo 6 della legge n. 753 che, voglio ricordare, delegava il ministro della agricoltura a stabilire (con proprio decreto) le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza, per venderlo, il miele e di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli. Dicevo « al limite dell'assurdo » per la semplice ragione che tale decreto, nel frattempo, è stato emanato e, per la precisione, è stato emanato in data 25 ottobre 1985 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 28 novembre 1985.

Che cosa si intende, dunque, con questa proposta di abrogazione del sesto comma dell'articolo 6 della legge n. 753? Si intende abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura sopracitato? Se è così, siamo d'accordo; è esattamente quanto avevamo chiesto con l'interrogazione del 14 gennaio 1986 rivolta al ministro dell'agricoltura. Perché diciamo che questo decreto va abrogato? È molto semplice: perché, attraverso tale decreto, il Governo, in maniera assolutamente surrettizia, è giunto a modificare la legge n. 753, introducendo un quarto tipo di denominazione di miele, vale a dire la dizione: « miele vergine integrato », intendendo, con questa frase, una miscela di mieli esclusivamente nazionali, dei quali, per quanto riguarda la data di produzione, va annotata sul registro quella del « prodotto meno recente », cioè del miele più vecchio che è entrato nella miscelazione.

Il decreto ministeriale del 25 ottobre 1985 va dunque abrogato perché non è consentito a nessuno (e meno che mai ad un ministro) di modificare, con un semplice atto amministrativo o con un provvedimento delegato, una legge approvata dal Parlamento; ma anche perché, in conseguenza dell'innovazione introdotta con le norme del decreto, avremo in commercio due tipi di miele a denominazione assai simile, ma di diverso valore biologico e commerciale, e cioè il « miele vergine integrale » ed il « miele vergine integrato ». Appare ovvio che una tale situazione è destinata a creare una grande confusione tra i consumatori e, soprattutto, è destinata, ancora una volta, a favorire fenomeni di frode sanitaria e commerciale da parte di produttori sleali e scorretti e, infine, a permettere un gioco di prezzi che si risolverà unicamente a tutto danno degli acquirenti.

Per queste considerazioni il Governo deve dirci chiaramente quali sono le sue reali intenzioni e cosa vuole fare; in queste condizioni la norma proposta nel disegno di legge che stiamo discutendo appare veramente assurda ed incomprensibile.

Mi soffermerò adesso su alcune proposte di abrogazione contenute nell'articolo 2. Con il disegno di legge in esame si vuole abrogare la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6; in altre parole, si propone l'eliminazione dagli imballaggi, dai contenitori e dalle etichette dell'indicazione dell'anno di produzione del miele.

Questa proposta, a mio avviso, non ha senso sul piano scientifico e serve soltanto a consentire il commercio di mieli vecchi, stantii, fermentati, con la conseguente perdita di ogni possibilità di tutela per il consumatore.

È doveroso precisare, a questo riguardo, che il miele attraverso l'invecchiamento, perde gradualmente le sue alte proprietà biologiche; in altri termini, il decorso del tempo determina nel miele una degradazione ed una depressione biologica simile a quella causata, in tempi brevi, dalla pastorizzazione. Gli apicoltori affermano, a ragion veduta, che il miele, a



distanza di un anno dalla sua produzione, mantiene unicamente il suo potere dolcificante, perdendo — però — totalmente il suo potere biologico.

Pretendere, quindi, sugli imballaggi, sui contenitori e sulle etichette la precisazione dell'anno di produzione, aveva ed ha un preciso significato tecnico e di tutela del consumatore rispetto ad una frode commerciale ben definita. D'altra parte, l'obbligo della previsione dell'anno di produzione non significa, di per sé, il ritiro dal commercio del miele invecchiato; significa semplicemente che ci troviamo di fronte ad un prodotto di tipo diverso; il consumatore deve sapere, inoltre, quale tipo di prodotto può scegliere e, di conseguenza, quale prezzo dovrà pagare.

Il disegno di legge in esame contiene, concludendo, quella che considero la « perla » finale, laddove la norma dispone di abrogare il numero 3 del quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753. Si propone, infatti, con questo provvedimento, l'abrogazione della denominazione « vergine integrale » per il miele di origine nazionale, quando questo non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico e possegga, pertanto, determinati requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali.

Con questa norma, dunque, arriviamo addirittura all'assurdo, signor presidente!

Le considerazioni, precedentemente svolte, a proposito dei casi di botulismo negli Stati Uniti d'America, mi esimono da ulteriori commenti. Desidero, in ogni caso, sottolineare che esiste una profonda differenza tra il miele « vergine integrale » e il miele pastorizzato. Tale differenza, a nostro avviso, deve trovare conferma in una disposizione normativa. Diversamente, verrebbero favoriti in maniera sfacciata i fabbricanti di miele e penalizzati gli apicoltori e i consumatori. Occorrerà, inoltre, evitare che nel disegno di legge vengano inserite norme profondamente negative al fine della tutela della salute umana e, in particolare, della primissima infanzia.

In conclusione, ritengo che il provvedimento di legge (in particolare, l'articolo 2) debba essere respinto perché lesivo de-

gli interessi dei cittadini-consumatori e degli apicoltori. Desidero, a tale proposito, ricordare che gli apicoltori italiani hanno prontamente aderito alle norme della legge 12 ottobre 1982, n. 753, non preoccupandosi di pagare dei costi per il rinnovo delle etichette. Aggiungerò che gli stessi apicoltori, con grande senso di responsabilità, hanno svolto, in questi anni, una opera altamente meritoria per la conservazione di molte specie vegetali, per potenziare la produzione di determinate culture agricolo-forestali e per arrivare alla produzione di mieli di origine botanica monofloreali.

Se questo disegno di legge dovesse essere approvato, si verrebbe a determinare un consistente ridimensionamento di queste attività, con conseguenti e pesanti ripercussioni sull'intera economia agricolo-forestale.

Desidero ricordare a tutti i colleghi che avere meno api significa determinare una minore impollinazione, un depauperamento delle macchie, dei boschi, della flora spontanea nonché dei limiti alle possibilità di sviluppo ed ammodernamento della nostra agricoltura, con una conseguente crescita del *deficit* agro-alimentare.

In altri termini, questo provvedimento di legge ha lo scopo soltanto di tutelare dei meschini interessi di alcuni gruppi industriali. La realtà è che esistono altri soggetti profondamente interessati a questo problema: dai produttori agricoli ai consumatori, alle regioni che hanno emanato leggi di tutela ed incremento della apicoltura.

Non tener conto di tutto ciò significa non tutelare convenientemente gli interessi ben più alti e ben più nobili dell'intera collettività nazionale! (*Congratulazioni ed applausi dei deputati del gruppo comunista*).

LUIGI RINALDI. Il mio intervento in materia sarà breve e conciso anche perché condivido gran parte delle osservazioni di merito formulate dall'onorevole Pastore. Le conclusioni di quanto dirò saranno pertanto analoghe a quelle tratte dal collega che è poc'anzi intervenuto.

L'esame del disegno di legge in ispecie, a mio avviso, dimostra, in sostanza, l'inopportunità di una sua approvazione. L'articolo 1, ad esempio, nel momento stesso in cui prevede che lo smaltimento delle scorte di miele è consentito fino al 30 giugno 1984, dimostra il suo anacronismo e per ciò stesso può essere considerato tacitamente superato.

L'articolo 2 riguarda alcune importanti modificazioni, fra le quali desidero sottolineare quella relativa alla proposta di abrogazione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, circa la denominazione di « miele italiano ». Tale proposta di abrogazione viene giustificata dal presunto contrasto soltanto con gli interessi dei produttori italiani, i quali, al contrario, intendono valorizzare e tutelare al massimo la produzione nazionale del miele.

L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva n. 409 del 1974 adottato dalla Comunità economica europea prevede quanto segue: « gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che prescrivono l'indicazione del paese di origine, fermo restando che tale menzione non può essere richiesta per il miele originario della Comunità ».

A mio parere, occorrerà conservare la denominazione « miele italiano » di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 753, non richiedendo alcuna specificazione aggiuntiva per i mieli di produzione della CEE.

Quindi, a mio avviso non solo non esiste alcun obbligo di modifica della legge n. 753 del 1982 in quanto perfettamente compatibile con la normativa comunitaria, ma anche la modifica indicata nel provvedimento al nostro esame è inopportuna agli effetti della valorizzazione della buona qualità del nostro prodotto.

L'altro aspetto sostanziale concerne la abolizione del registro di carico e scarico. Questo strumento è importante in quanto consente di controllare i flussi di miele importato. Semmai, dato che nella legge n. 753 si parla di miele vergine integrale, andrà corretta la dizione « miele vergine

integrato » che compare all'articolo 4, punto 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 1985 (*Interruzione del deputato Tagliabue*).

Sono perfettamente d'accordo: nel testo del decreto ministeriale la dizione deve essere corretta.

Ritengo indispensabile il registro di carico e scarico anche perché — come giustamente è stato rilevato — tale strumento rappresenta un adempimento previsto nella legge base (la legge n. 753 del 1982). Costituirebbe un assurdo il fatto che il disegno di legge al nostro esame — presentato in data anteriore — non solo modifichi la legge-base, ma sopprima un istituto voluto dalla legge n. 735 e realizzato con il decreto ministeriale del 25 ottobre 1985.

Al di là delle osservazioni formulate, credo che il provvedimento non possa trovare il consenso del gruppo democratico cristiano e, mi auguro, neanche quello della maggioranza. Benché il testo presenti importanti profili igienico-sanitari, in quanto il miele è un prodotto interessante e delicato, ritengo debbano essere considerati anche gli aspetti commerciali ed agricoli. Per tale motivo a me pare che la materia debba essere esaminata congiuntamente dalle Commissioni sanità e agricoltura, salvo che i proponenti non intendano ritirarla. Inoltre, sarebbe opportuno sentire le organizzazioni di settore nonché quelle professionali. Pertanto, chiedo un ripensamento in ordine al provvedimento medesimo ed al suo iter.

**PRESIDENTE.** Desidero informare i colleghi che il relatore è arrivato in ritardo, in quanto impegnato con i lavori dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Ricordo all'onorevole Rinaldi che il disegno di legge in esame fu oggetto di conflitto di competenza, risoltosi con la assegnazione alla Commissione sanità.

Non credo che la strada migliore sia quella indicata dal collega Rinaldi, anche se una sessione di audizioni e il parere delle Commissioni agricoltura e industria potranno ben indirizzare il nostro lavoro.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Signor presidente, desidero innanzitutto scusarmi con i colleghi per non aver seguito gli interventi svolti nella seduta odierna, anche se ricordo di aver avuto occasione di intrattenermi sull'argomento in maniera informale.

Le preoccupazioni espresse dai colleghi Pastore e Rinaldi sono vere, in quanto il provvedimento può danneggiare i piccoli produttori italiani: è un dato reale che deve essere valutato.

L'altro aspetto da sottolineare concerne il fatto che, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, il ministro dell'industria — con il concerto dei ministri dell'agricoltura e per il coordinamento delle politiche comunitarie — adombra il rischio di una disciplina non conforme alle direttive della CEE, con eventuale ricorso alla Corte dell'Aja. Mi domando: il testo è veramente in contrasto con le direttive comunitarie? Può effettivamente determinare questa situazione?

A tal fine ritengo opportuna una iniziativa da parte nostra per l'audizione dei rappresentanti dei Ministri dell'industria, dell'agricoltura e per il coordinamento delle politiche comunitarie, in modo da acquisire elementi e chiarimenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la prassi vuole che il rappresentante del Governo sia considerato il portatore delle posizioni del Governo stesso nella sua collegialità. In questo caso particolare, però, occorre considerare il fatto che tra i ministri presentatori del disegno di legge non figura il titolare del dicastero della sanità. Se questo argomento può militare a favore della proposta avanzata dal relatore, credo però di poter anche dire che difficilmente potremo ascoltare, nel corso di audizioni, il parere di tre ministri. Ritengo — però — che almeno uno dei ministri interessati possa utilmente riferire alla Commissione sugli argomenti in discussione.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, ritengo che, nei loro interventi, i col-

leggi abbiano approfondito sufficientemente la materia. Rimane — però — la volontà di conoscere ancora alcuni aspetti, anche in considerazione del fatto che l'esistenza della CEE dovrebbe garantire un aumento della ricchezza (e non un ostacolo a ciò). Il miele, infatti, rappresenta una nostra antica ricchezza; non voglio, in questa sede, ricordare Virgilio, perché forse risulterebbe fuori luogo, ma indubbiamente il miele costituisce una delle più antiche ricchezze delle nostre campagne. Tale prodotto deve essere rispettato e — come ha detto l'onorevole Pastore nel suo meraviglioso intervento — assolutamente salvaguardato. La CEE, dicevo, deve risultare di ausilio, di incoraggiamento, ma non deve restringere le nostre possibilità nel campo del miele, un alimento che ha forti qualità nutritive.

In conclusione, sono favorevole ad ascoltare il parere di rappresentanti dei ministeri competenti.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor presidente, credo che, sulla base delle argomentazioni addotte dal collega Pastore ed anche dal collega Rinaldi, il Governo debba valutare l'opportunità di un ritiro del progetto di legge, prima che si proceda con le audizioni. Con le audizioni, infatti, entreremo nel merito di un disegno di legge che — è stato dimostrato — tende a stravolgere il contenuto della legge che, soltanto quattro anni orsono, questo Parlamento ha varato con grande fatica. Il Governo dovrebbe pronunciarsi sulla proposta avanzata dal collega Pastore ed anche dal collega Rinaldi. Personalmente credo che il Governo debba valutare positivamente tale proposta e quindi ritirare il disegno di legge.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ho ascoltato con molto interesse le opinioni degli onorevoli Pastore e Rinaldi, e condivido l'idea che occorran ulteriori approfondimenti. Come è stato rilevato, comunque, mi trovo in questa sede a rappresentare il Governo pur facendo parte di un Ministero che non ha partecipato, nemmeno

di concerto, alla presentazione del disegno di legge n. 1300.

Ritengo utile che i rappresentanti dei ministeri dell'agricoltura e dell'industria siano messi in grado di conoscere, attraverso i resoconti stenografici di questa seduta, le opinioni espresse in questa Commissione. Potranno così esprimere il loro parere anche sulla base delle considerazioni avanzate. In questo momento non mi trovo nelle condizioni di poter dire se il Governo ritiene opportuno o meno un ritiro del disegno di legge. Ripeto, infatti, che il Ministero della sanità non ha partecipato alla stesura del testo del provvedimento; tra l'altro, se vi è stata una consultazione dei rappresentanti del Ministero della sanità con quelli del Ministero dell'agricoltura, ciò non è avvenuto con gli esponenti del Ministero dell'industria.

Ritengo quindi utile un riesame politico della questione per definirla celermente.

**PRESIDENTE.** Ritengo utile rinviare le repliche del relatore e del rappresentante del Governo ad un momento successivo alla seduta nella quale saranno stati dati i dovuti chiarimenti da parte dei rappresentanti dei ministeri dell'industria e dell'agricoltura.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (2053).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica ».

Propongo che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,55.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO